



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

COMPONENTE TARI

(Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 45 del 30/9/2014)

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1

(Presupposto)

1. La TARI è istituita dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, ed è disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 2

(Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani)

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono considerati assimilabili ai rifiuti solidi urbani i rifiuti indicati nell'allegato "2" a questo regolamento.

Art. 3

(Soggetti passivi)

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

(Locali e aree scoperte soggetti al tributo)

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono, comunque, da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e, comunque, ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e della collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, ecc.;
 - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
3. Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, e, in via esemplificativa:
 - a) le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi. In sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni (cosiddette aree scoperte operative, ovvero quelle sulle quali è esercitata l'attività principale del soggetto economico).

Art. 5

(Locali e aree scoperte non soggetti al tributo)

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- I. i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, quali ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ed altri simili ove non si abbia - di regola - la presenza umana;
 - II. le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti - sia ubicati in aree scoperte che in locali - ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - III. le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - IV. fabbricati danneggiati non agibili ed in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e per il solo periodo in cui persiste tale condizione;
 - V. soffitte a rustico, prive di qualsiasi utenza domestica (gas, acqua, energia elettrica) e non accessibili tramite strutture fisse;
 - VI. unità immobiliari completamente prive di mobili, suppellettili e non allacciate ai servizi di rete (gas, acqua ed energia elettrica).
2. Tali circostanze devono essere indicate dagli utenti nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione allegata, quale ad esempio la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono predetti provvedimenti.

Art. 6

(Determinazione della superficie tassabile)

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 30/12/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti che garantiscono la conoscibilità dell'atto al contribuente, come ad esempio: raccomandate A/R, messi comunali, PEC, ecc.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Non vengono assoggettate alla tassa tutte le aree scoperte adibite a verde. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
6. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri uno e centimetri cinquanta, inoltre delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc..
7. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
8. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
9. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a secondo che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

(Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni superficiali)

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	SUPERFICIE ESCLUSA
a) Officine e produzioni meccaniche ed elettroniche	50%
b) Studi dove si esercitano arti mediche e sanitarie	20%
c) Tipografie e attività di stampa artigiane	40%
d) Laboratori di falegnameria	50%
e) Artigianato di servizi	40%
f) Laboratori di tessitura	40%
g) Imprese edili	40%
h) Autofficine-carrozzerie	20%
i) Altro	30%

3. I criteri di cui ai commi precedenti sono applicati solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione e a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a

destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione superficiaria di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

4. Al fine del permanere della riduzione superficiaria, i contribuenti interessati devono annualmente comunicare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti speciali non assimilati prodotti nell'anno, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/recupero. In alternativa, i contribuenti possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di quanto indicato nel periodo precedente.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dal contribuente. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

6. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producono esclusivamente rifiuti speciali devono presentare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero in seguito a controllo degli incaricati del Comune. La dichiarazione deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuto speciale non assimilato e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

7. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani anche rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno.

Art. 8

(Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo)

1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero d'energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso

dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore alla quota variabile.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno, altresì, allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o in altra documentazione, o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si recupererà la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. La quota di tributo non dovuto, indicata nel precedente comma 1, sarà calcolata a consuntivo con sgravio e/o riduzione del tributo per l'anno in corso. Tale riduzione sarà presa come riferimento per il calcolo del tributo per l'anno successivo, salvo conguaglio.

Art 9

(Determinazione della tariffa del tributo)

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/4/1999, n. 158 e dell'articolo 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se approvate dopo l'inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10

(Istituzioni scolastiche statali)

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

(Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote d'esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 12

(Piano finanziario)

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dal Comune che, per natura, rientrano tra i costi da considerare.

Art. 13

(Articolazione delle tariffe del tributo)

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/4/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti *K_b*, *K_c* e *K_d* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/4/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta, soprattutto se s'intende utilizzare la facoltà prevista dal comma 652 e-bis dell'art. 1 Legge n. 147/2013.

Art. 14

(Tariffa per le utenze domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 15

(Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche)

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono

essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, sono ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.

2. I soggetti che sono iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione del contribuente, nel caso in cui si tratti di:

a) anziano dimorante in casa di riposo;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salva prova contraria, il numero degli occupanti è stabilito in un'unità.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, possedute o detenute da due o più nuclei familiari, la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno d'entrata in vigore del tributo, senza conguagli in caso di variazioni anagrafiche e, per le utenze domestiche non residenti, in base al criterio dettato dal comma 3.

6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per quelle che l'ufficio rileva direttamente dai registri anagrafici comunali.

8. Dopo la prima applicazione del tributo, il numero dei componenti validi per la determinazione del tributo è fissato a quello del 31 dicembre dell'anno precedente, non rilevando le variazioni che intercorrono durante l'anno.

9. Per i nuovi utenti si fa riferimento al numero dei componenti dichiarato nella denuncia di cui all'art. 30 seguente.

Art. 16

(Tariffa per le utenze non domestiche)

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/4/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 17

(Classificazione delle utenze non domestiche)

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono tassati, secondo l'attività che vi si svolge, con riferimento all'allegato 1 a questo regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, fatte salve le dichiarazioni rese dal contribuente.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è riferita alle diverse destinazioni d'uso delle superfici.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, fatte salve le dichiarazioni agli atti dell'ufficio.

Art. 18

(Obbligazione tributaria)

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 27.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno

d'effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 27.

Art. 19

(Mancato svolgimento del servizio)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o d'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del venti per cento del tributo.

Art. 20

(Zone non servite)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. S'intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, o, se al di fuori, di fatto servite. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a mille metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza è calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del sessanta per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata, o di fatto servita, è superiore a mille metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello d'attivazione del servizio di raccolta.

Art. 21

(Riduzione e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive)

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente, è ridotta del 30%, a condizione che:

- a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione d'inizio del possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa

comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 22
(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- a) locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) locali e aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;

2. Le esenzioni sopra indicate, eccetto i casi di cui alla lettera c), competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione d'inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è determinato con apposite autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art 23
(Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art.22, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli dal 19 al 22 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 24
(Tributo giornaliero)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dai contribuenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici o d'uso pubblico ed aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Origgio la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della normale tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci d'uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata di un importo pari al cinquanta per cento.

4. Il pagamento della tassa giornaliera deve essere eseguito contestualmente a quello della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste

dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5. In caso d'occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Al tributo giornaliero si applicano, se compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate ed eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25

(Tributo provinciale)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26

(Riscossione)

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241 ovvero altro strumento previsto dal legislatore.

2. Il Comune e/o il Concessionario provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, il pagamento degli importi dovuti deve essere eseguito in due rate aventi cadenza semestrale.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a quarantanove centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso d'impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale è inferiore ad euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche del contribuente, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 27
(Dichiarazione)

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati consegnano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia s'intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso d'invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso d'invio a mezzo fax, alla data di consegna, in caso d'invio per PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non avvengano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, sia originaria sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali o superfici;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data d'inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

Utenze non domestiche

- h) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, PEC;
- i) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- j) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- k) dati catastali, indirizzo d'ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- l) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- m) data d'inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- n) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi d'invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto per le annualità successive all'anno di cessazione se è stato assolto dal soggetto subentrante in seguito a dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro sei mesi dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste indirizzate ai contribuenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.

Art. 28

(Rimborsi e compensazione)

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 29

(Funzionario responsabile)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

riguardanti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

(Verifiche ed accertamenti)

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del tributo, dando un preavviso al contribuente di almeno sette giorni naturali e consecutivi, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 1. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 2. del proprio personale dipendente;
 3. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con il quale può stipulare apposite convenzioni;
 4. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività d'accertamento del tributo, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge n. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso d'accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1

della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso d'accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi d'accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24) o con altre modalità da indicare negli avvisi stessi.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o in seguito a sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31

(Sanzioni ed interessi)

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione è inflitta la sanzione del trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett. a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 32

(Accertamento con adesione)

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 33

(Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 30, si procederà, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, alla riscossione coattiva secondo quanto consentito dalle norme vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso d'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

Art. 34

(Importi minimi)

1. Non si procede alla notifica di avvisi d'accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad

€ 12,00, (eurododicivirgolazerozero) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 35

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 36

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 37

(Entrata in vigore e norme finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo e caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

COMUNE DI ORIGGIO							
CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI							
NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI RACCOLTA		MODALITA' DI SERVIZIO			
		DIFFERENZIATA	INDIFFERENZIATA	DOMICILIARE	LIMITI DELLA RACCOLTA DOMICILIARE	CENTRO DI RACCOLTA	LIMITI DEL CENTRO DI RACCOLTA
1	Frazione non differenziabile (residuo secco) dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense)		X	X	m ³ 1/presa		
2	Rifiuti di carta, cartone e similari	X		X	m ³ 1/presa	X	m ³ 3/giorno
3	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro	X		X	m ³ 1/presa	X	m ³ 1/giorno
4	Imballaggi primari, purché raccolti in forma differenziata	X		X	m ³ 1/presa (per ogni raccolta domiciliare)	X	m ³ 1/giorno
5	Imballaggi secondari e terziari, quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata	X		X	m ³ 1/presa (per ogni raccolta domiciliare)	X	m ³ 1/giorno
6	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) purché raccolti in forma differenziata	X		X	m ³ 1/presa (per ogni raccolta domiciliare)	X	m ³ 4/giorno
7	Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets purché raccolti in forma differenziata	X		X	m ³ 1/presa (per ogni raccolta domiciliare)	X	m ³ 2/giorno
8	Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili		X	X	m ³ 0,5/presa		
9	Frammenti e manufatti di vimini e sughero	X				X	m ³ 1/giorno
10	Paglia e prodotti di paglia	X				X	m ³ 1/giorno
11	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura	X				X	m ³ 2/giorno
12	Ritagli e scari di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta		X	X	m ³ 0,1/giorno		
13	Feltri e tessuti non tessuti		X	X	m ³ 0,1/giorno		
14	Pelli e simil-pelle		X	X	m ³ 0,1/giorno		
15	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, esclusi pneumatici		X	X	m ³ 0,1/giorno		
16	Resine termoplastiche e termoindurenti, in genere, allo stato solido e manufatti composti da tali materiali		X	X	m ³ 0,1/giorno		
17	Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e		X			X	m ³ 0,5/giorno

COMUNE DI ORIGGIO							
CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI							
NUMERO D'ORDINE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI RACCOLTA		MODALITA' DI SERVIZIO			
		DIFFERENZIATA	INDIFFERENZIATA	DOMICILIARE	LIMITI DELLA RACCOLTA DOMICILIARE	CENTRO DI RACCOLTA	LIMITI DEL CENTRO DI RACCOLTA
	sintetiche, espansi plastici e minerali e simili						
18	Moquette, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere		X			X	m ³ 0,5/giorno
19	Manufatti di ferro tipo: paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili	X				X	m ³ 1/giorno
20	Nastri abrasivi		X	X			m ³ 0,5/giorno
21	Cavi e materiale elettrico in genere	X				X	m ³ 1/giorno
22	Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate		X	X	m ³ 0,1/giorno		
23	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali, ad esempio, scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili	X		X	m ³ 0,5/giorno		
24	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) compresa la manutenzione del verde ornamentale	X			m ³ 5/giorno	X	m ³ 1giorno
25	Accessori per l'informatica – RAEE	X				X	m ³ 1/giorno

NOTE:

- 1) Nel caso delle raccolte domiciliari, per "presa" s'intende il passaggio nei giorni in cui è previsto il servizio. I rifiuti dovranno essere esposti in un unico punto ed il volume è riferito alla singola utenza TARI;
- 2) Nel caso di conferimento da parte dell'utente presso il Centro di raccolta comunale, il volume è riferito al giorno d'apertura del Centro (tre giorni alla settimana);
- 3) I limiti volumetrici indicati sono riferiti ad utenze fino a mille metri quadrati di superficie iscritta a ruolo o nell'elenco dei contribuenti. Per utenze con superficie iscritta a ruolo o nell'elenco dei contribuenti i limiti indicati sono raddoppiati.

INDICE

Art. 1	<i>Presupposto</i>
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani-riduzioni superficiali</i>
Art. 8	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
Art. 12	<i>Piano finanziario</i>
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
Art. 20	<i>Zone non servite</i>
Art. 21	<i>Riduzione e/o esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
Art. 22	<i>Esenzioni</i>
Art. 23	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 26	<i>Riscossione</i>
Art. 27	<i>Dichiarazione</i>
Art. 28	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 30	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 31	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 32	<i>Accertamento con adesione</i>
Art. 33	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 34	<i>Importi minimi</i>
Art. 35	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 36	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 37	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>
Allegato 1	<i>Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
Allegato 2	<i>Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani</i>